

IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO (SIGC)

Il Sistema Integrato di Gestione e Controllo presiede alla gestione amministrativa delle domande di pagamento unico ed è attuato tramite il Sistema informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) e il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Nell’ambito dei controlli previsti dal SIGC, nel SIARL confluiscono le banche dati di seguito elencate:

- Registro Imprese della Camera di Commercio;
- Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate;
- Catasto Terreni dell’Agenzia del Territorio;
- Registro Nazionale Titoli;
- Anagrafe Zootecnica del Ministero della Sanità;
- Anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale della Regione Lombardia;
- Sistema informativo geografico (GIS).

Il Sistema Informativo Geografico (GIS) è un sistema informativo che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Il G.I.S. utilizzato è basato sulle ortofoto digitali provenienti dalle riprese aeree o aerospaziali del territorio regionale, integrate con i poligoni catastali provenienti dal Catasto Nazionale dei Terreni e con le informazioni grafiche generate dal censimento delle superfici non eleggibili e dai controlli in loco effettuati dall’AGEA. I controlli di eleggibilità vengono eseguiti incrociando i dati relativi alle superfici dichiarate con la Banca Dati GIS che individua il valore massimo della superficie eleggibile per ogni singola particella catastale. Per l’esecuzione dei controlli di eleggibilità vengono utilizzati i dati del GIS aggiornati sulla base del progetto “Refresh”.

Il progetto “Refresh” prevede l’aggiornamento dell’uso del suolo di tutto il territorio nazionale, tramite l’approvvigionamento di ortofoto recenti ad altissima risoluzione (0,5 m.) e la fotointerpretazione di tutto il territorio agricolo nazionale nell’arco di tre anni.

Prima di procedere ai pagamenti, l’Organismo Pagatore verifica le condizioni di ammissibilità delle domande di aiuto, così come previsto dall’art. 20 del Reg. (CE) 73/2009, tramite i seguenti controlli:

1. controlli amministrativi/informatici effettuati sul 100% delle domande di aiuto tramite il Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
2. controlli in loco di ammissibilità delle superfici su un campione pari ad almeno il 5% delle domande presentate o l’1% nel caso si eseguano controlli in loco combinati;
3. controlli in loco di ammissibilità sul sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine su un campione pari ad almeno il 5% delle domande presentate;
4. controlli in loco di ammissibilità sul sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovi-caprine su un campione pari ad almeno il 10% delle domande presentate;
5. controlli in loco di condizionalità su un campione pari ad almeno l’1% delle domande presentate;
6. controlli amministrativi e in loco sugli agricoltori che richiedono un sostegno specifico e che non rientrano nei controlli di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 secondo le modalità indicate agli artt. 29 e 30 del Reg. (CE) 1122/2009.

Al termine dei controlli, secondo le prescrizioni regolamentari, viene eseguito il calcolo dell’esito, per gruppo coltura (superfici) e sulla base dei dati quantitativi determinati (capi, quantità.). Le irregolarità generate a seguito dei controlli eseguiti possono bloccare totalmente o parzialmente il pagamento della domanda unica.

Controlli amministrativi/informatici

I controlli amministrativi, di cui all'art. 20 del Reg. (CE) 73/09, consentono di rilevare irregolarità in maniera automatizzata attraverso verifiche incrociate per mezzo di strumenti informatici.

I controlli amministrativi di norma sono eseguiti dall'Organismo Pagatore competente ad eccezione dei controlli eseguiti attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Di seguito si riporta la descrizione dei controlli da eseguire sulle domande di pagamento unico 2012 attraverso i dati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

Controlli sui dati contenuti nel SIGC

I controlli amministrativi di seguito illustrati sono attuati conformemente a quanto richiesto dal Reg. CE 1122/2009, in applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

L'Organismo Pagatore esegue, attraverso i dati del SIGC, i seguenti controlli:

1. verifica l'esistenza e la congruenza dei dati anagrafici, del dichiarante o del rappresentante legale tramite l'Anagrafe Tributaria del Ministero delle Finanze.
2. verifica l'unicità della domanda unica di pagamento tramite l'incrocio dei dati presenti sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
3. verifica della consistenza territoriale:
 - a. controllo dell'esistenza e dell'estensione della particella tramite l'incrocio con la banca dati del Catasto;
 - b. verifica della presenza della particella identificata dal punto di vista censuario nella parte grafica del GIS;
 - c. controllo di congruenza della superficie catastale rispetto alla superficie condotta dichiarata;
4. verifica della rappresentazione grafica della particella e dei corrispondenti tematismi di uso del suolo sulla banca dati grafica (GIS):
 - a. individuazione grafica della congruenza tra la superficie condotta e l'utilizzo rilevato mediante i diversi macroutilizzi;
 - b. individuazione grafica delle sovrapposizioni tra le superfici condotte rispetto alla superficie eleggibile per i diversi macroutilizzi;
5. controllo di sovrapposizione tra le superfici richieste a premio nella DU da più aziende rispetto alla superficie catastale di riferimento;
6. controllo di sovrapposizione tra le superfici richieste a premio nella DU da più aziende rispetto alla superficie ammissibile rilevata a GIS;
7. verifica che le medesime superfici/capi non siano richiesti dallo stesso beneficiario per aiuti/misure tra loro non compatibili (I e II pilastro della PAC, Assicurazioni per il raccolto dell'uva da vino – OCM vino/assicurazioni art. 68).
8. verifica dati zootecnici nella BDN:
 - a. controllo esistenza codice allevamento;
 - b. verifica che i medesimi allevamenti non siano dichiarati in più domande.

Controlli specifici per il pagamento dei titoli all'aiuto basati sulla superficie

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

1. che le superfici dichiarate per l'attivazione dei diritti all'aiuto (titoli) siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
2. che le superfici dichiarate per l'attivazione dei diritti all'aiuto (titoli) siano nella disponibilità dell'agricoltore al 15 maggio 2012;
3. che le superfici dichiarate siano destinate agli usi del suolo specificamente ammissibili ai sensi degli artt. 34 e 38 del reg. CE 73/09;
4. che il richiedente abbia diritti all'aiuto (titoli) basati sulla superficie nel proprio portafoglio titoli, come risultante dal Registro Nazionale Titoli;
5. che il richiedente non abbia invocato il vincolo agroambientale come causa di forza maggiore per spegnere uno o più anni di riferimento e gli impegni della misura agroambientale siano ancora in essere. In questo caso l'importo dei titoli viene rideterminato e il pagamento sarà calcolato sulla base del titolo rideterminato.

Controlli specifici per il pagamento dei titoli sottoposti a condizioni particolari

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

1. che il richiedente sia titolare di diritti all'aiuto (titoli) speciali, come risultante dal Registro Nazionale Titoli;
2. che il vincolo di mantenere il 50% dell'attività agricola del periodo di riferimento, espresso in UBA sia rispettato. Tale verifica viene effettuata sulla base dei dati presenti nell'anagrafe zootecnica informatizzata (BDN) per quanto riguarda gli allevamenti bovini, bufalini e ovi-caprini per i quali il beneficiario dei titoli è detentore o proprietario.

Il periodo di riferimento preso è l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) e il calcolo delle UBA tiene conto di tutti gli animali distinti tra capi macellati e capi in vita secondo lo schema seguente:

- a. capi macellati di età inferiore a 8 mesi e presenti in azienda almeno 2 mesi (coefficiente conversione in UBA 0,25);
- b. capi macellati con età a partire da 8 mesi e presenti in azienda almeno 2 mesi (coefficiente conversione in UBA 0,7).
- c. consistenza media di capi con età superiore a 24 mesi o che abbiano partorito (coefficiente conversione in UBA 1);
- d. consistenza media di capi con età compresa fra i 6 e i 24 mesi (coefficiente conversione in UBA 0,6);
- e. consistenza media di capi con età inferiore a 6 mesi (coefficiente conversione in UBA 0,2);
- f. consistenza media di ovi-caprini (coefficiente conversione in UBA 0,15).

Si precisa che il numero di UBA da mantenere corrispondenti al 50% dell'attività agricola nel periodo di riferimento corrisponde alla somma delle UBA di ogni titolo speciale assegnato al beneficiario.

In presenza di soccida con assenso del soccidario, le UBA riferite alla parte in vita dei capi vengono sempre attribuite in maniera prioritaria al soccidario e per l'eccedenza al soccidante, mentre le UBA della macellazione vengono attribuite al soccidante dell'allevamento e la parte eccedente le esigenze del soccidante può essere attribuita al soccidario.

Fatte salve le circostanze eccezionali debitamente comprovate da documentazione giustificativa e verificate dall'Organismo Pagatore, nel caso in cui le UBA presenti in azienda risultino inferiori alla somma delle UBA collegate ai titoli speciali si determina la non ammissibilità all'aiuto relativamente ai titoli speciali.

Qualora l'Anagrafe bovina segnali l'uso di sostanze illecite nell'allevamento (individuato dal "codice stalla"), tutti i capi dell'allevamento stesso sono esclusi dal calcolo per la verifica del vincolo del 50% per i titoli speciali.

Verifica rispetto dell'obbligo di pascolamento delle superfici dichiarate a pascolo

L'Organismo Pagatore nell'ambito dei controlli amministrativi verifica l'effettiva utilizzazione delle superfici dichiarate a pascolo tramite i seguenti controlli:

1. per i terreni localizzati in regione Lombardia
 - verifica della presenza della movimentazione degli animali in BDN, o in assenza di dati in BDN tramite l'acquisizione del certificato di monticazione e demonticazione oppure della Dichiarazione di pascolamento (vedi allegato C).

La Dichiarazione di pascolamento deve specificare il motivo per il quale non è presente il certificato di monticazione e demonticazione, il periodo e il luogo di pascolamento e la quantità di bestiame effettivamente condotto. Tale dichiarazione è ammessa nel caso di pascolamento di superfici limitrofe alla stalla, o per impossibilità ad acquisire il certificato di monticazione e demonticazione per indisponibilità/impossibilità a rilasciarlo da parte del Servizio Veterinario della ASL competente, ecc.

2. per i terreni localizzati fuori dalla Regione Lombardia
 - certificato di monticazione e/o demonticazione;
 - fatture di vendita del foraggio sfalciato;
 - documenti di trasporto del foraggio in caso di autoconsumo.

Controlli amministrativi/informatici sul sostegno specifico

Il controlli amministrativi nell'ambito del sostegno specifico previsti dall'art. 29 del Reg. CE 1122/09 accertano:

- che siano soddisfatte tutte le condizioni di ammissibilità previsti per il sostegno specifico;
- che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi di aiuto;
- che eventuali documenti giustificativi dimostrino l'ammissibilità dell'aiuto.

Il regolamento CE 1122/09 stabilisce, nel considerando n. 89, che "Nel caso in cui il sostegno specifico di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 sia concesso a titolo di pagamento per superficie o per animale è opportuno, nella misura del possibile, che si applichino mutatis mutandis le disposizioni relative alle riduzioni e alle esclusioni applicabili a tali pagamenti.

Per una dettagliata descrizione dei controlli che vengono effettuati per il pagamento degli aiuti specifici (bovini, ovi-caprini, latte, olio, tabacco, ecc.), sul 100% delle domande richiedenti tali premi, si rimanda al testo delle "Disposizioni per la presentazione, i controlli e il pagamento della Domanda Unica 2012", disponibile alla pagina Domanda Unica 2012 di questo sito.